



Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

RM 1712/2022

Breggia, 19 dicembre 2022

Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali 2023

Il Municipio di Breggia

richiamato l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC); gli articoli 274 e segg. della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT); il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali vevolevi per il 2023 del 16 dicembre 2022 (BU 43/2022), comunica che l'imposta comunale per l'anno 2023 è riscossa a cura dei Servizi Finanziari comunali ed

emana

le seguenti disposizioni concernenti le rate e le scadenze dell'imposta comunale 2023.

La riscossione avrà luogo in quattro rate di cui tre prelevate a titolo di acconto, nella misura del 90% circa di quanto dovuto in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o ad un calcolo presunto.

1. I termini di scadenza per le rate di acconto sono così fissati (art. 240 LT)

Le imposte devono essere pagate **nei trenta giorni successivi** alla loro scadenza:

- per la 1° rata di acconto il 30 aprile 2023;
- per la 2° rata di acconto il 30 giugno 2023;
- per la 3° rata di acconto il 31 agosto 2023;
- per la 4° rata di conguaglio a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

2. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 242 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del **0.10%** dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni al punto 3.

3. Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo del **0.10%** dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

4. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle rate o dei conguagli non è pagato entro il termine di scadenza, decorre un interesse di ritardo annuo del **2.50%**, dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso (art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Municipio

T: +41 91 695 20 20

F: +41 91 695 20 29

info@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00

mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio

T: +41 91 695 20 25

F: +41 91 684 11 25

info@comunebreggia.ch

www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30

martedì 08.00-11.30

mercoledì 16.00-18.00

giovedì 08.00-11.30

5. Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche in caso di restituzione di eccedenza.

6. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.00 non sono conteggiati.

7. Restituzione imposte pagate e interessi, compensazioni

Le restituzioni per imposte pagate e interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente come pure a compensazione di tasse causali scoperte oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva ai punti 5 e 6.

8. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse remunerativi dei punti 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

9. Imposta personale

L'imposta personale si eleva a Fr. 40.00 ed è dovuta a partire dal 18.mo anno di età. I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

10. Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di Fr. 50.00 (art. 21 RLT).

11. Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

12. Validità

La presente ordinanza è valida per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il Sindaco:

(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

(M. Mombelli)